

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

U.O. Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome

Prot. n° 12838

Roma 4 Novembre 2016

All'Ufficio di Gabinetto On. le Presidente

Agli Assessorati Regionali

Ai Sigg. Dirigenti Generali

Alla Segreteria Generale

Alla Segreteria Generale – Area II

All'U.O. A2.1 Rapporti con le Conferenze

All'Ufficio Legislativo e Legale

e, p.c. Al Vice Presidente Maria Lo Bello

Delegato alle Conferenze

LORO SEDI

Oggetto: Report della riunione tecnica del gruppo misto del 3 novembre 2016, ore 12.30, svoltasi presso la sede della Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Unificata sullo:” *Schema di regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*”.

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- la Dott.ssa Paola Grizzo – Regione Friuli Venezia Giulia - del Coordinamento tecnico interregionale in materia di “Aiuti di Stato”, il dott. Andrea Bordini - Regione Marche – del Coordinamento tecnico interregionale in materia di “Agricoltura”, nonché i rappresentanti delle seguenti Regioni e P.A.: Campania, Puglia, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Toscana, Bolzano
- **per il Dipartimento degli Affari Extraregionali – Dott.ssa Margherita Cappelletti.**

I lavori sono coordinati dalla Dott.ssa Grana, dirigente della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, che, aprendo il dibattito, ha comunicato l'intenzione di iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata del 10 novembre p.v., in considerazione degli impegni comunitari assunti dal nostro Paese.

Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha rappresentato come il nuovo testo abbia recepito le osservazioni delle Regioni e quelle del Ministero dell'economia e delle Finanze, ma che esso non sia stato modificato nella sostanza rispetto al precedente.

Ha inoltre comunicato che, in merito alla possibilità di prevedere la registrazione dell'aiuto nell'esercizio fiscale successivo a quello in cui è stato concesso, il proprio Ministero ha formulato un quesito, su cui la Commissione europea ha espresso un avviso favorevole.

Ha quindi illustrato le modifiche apportate e chiarito alcuni dubbi interpretativi delle Regioni, le quali hanno proposto i seguenti emendamenti concordati nel corso della precedente riunione di coordinamento interregionale:

	Nuovo testo trasmesso dal MISE	Proposte emendative (<i>barrato e/o neretto</i>)
Art. 1, co. 1		
lett. m)	<p>“<i>aiuti nei settori agricoltura e pesca</i>”: gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del <i>TFUE</i> relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura e gli <i>aiuti de minimis</i> come definiti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;</p>	<p>“<i>aiuti nei settori agricoltura e pesca</i>”: gli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del <i>TFUE</i> relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura e gli <i>aiuti de minimis</i> e come definiti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, nonché dalle disposizioni dell’Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;</p>
lett. o)	<p>“<i>Autorità responsabile</i>”: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del <i>regime di aiuti</i> o dell’<i>aiuto ad hoc</i>, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del <i>regime di aiuti</i> o dell’<i>aiuto ad hoc</i>; in caso di un <i>regime di aiuto</i> o di un <i>aiuto ad hoc</i> da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero, in assenza di notifica o comunicazione, l’Amministrazione competente per l’intervento;</p>	<p>“<i>Autorità responsabile</i>”: il soggetto di natura pubblica o privata designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del <i>regime di aiuti</i> o dell’<i>aiuto ad hoc</i>, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del <i>regime di aiuti</i> o dell’<i>aiuto ad hoc</i>; in caso di un <i>regime di aiuto</i> o di un <i>aiuto ad hoc</i> da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l’adozione di un provvedimento di attuazione, il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero, in assenza di notifica o comunicazione, l’Amministrazione competente per l’intervento il soggetto competente per l’intervento in base all’articolazione organizzativa;</p>
lett. r)	<p>“<i>impresa unica</i>”: l’insieme delle imprese ubicate in Italia fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;</p>	<p>Fare riferimento anche ad altri Regolamenti (UE) in materia, quali ad esempio: Regolamento (UE) n. 1408/2013</p>
Art. 3, co. 2		

lett. b)	dati identificativi del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> , con particolare riferimento al codice SANI, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 17;	dati identificativi del <i>regime di aiuti</i> o dell' <i>aiuto ad hoc</i> , con particolare riferimento al codice SANI, ove dovuto , al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonché le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 17;
lett. f)	dati identificativi dell' <i>aiuto individuale</i> , con particolare riferimento al codice SANI, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione	dati identificativi dell' <i>aiuto individuale</i> , con particolare riferimento al codice SANI, ove dovuto , alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione
Art. 9		
co. 5	<p>Con riferimento agli <i>aiuti individuali</i> registrati, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'<i>aiuto individuale</i>. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il "Codice Concessione RNA – COR" già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano. Successivamente alla registrazione e in ogni tempo, il <i>Soggetto concedente</i> è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:</p> <p>a) eventuali variazioni dell'importo dell'<i>aiuto individuale</i> dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'<i>aiuto individuale</i> stesso;</p> <p>b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell'<i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;</p>	<p>1) Prevedere la possibilità di deroga del termine dei 20 giorni per gli "aiuti in esenzione".</p> <p>2) Inserire nel testo che non si applica al TPL</p>

	c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l' <i>aiuto individuale</i> , le informazioni relative all' <i>aiuto individuale</i> definitivamente concesso.	
co. 5 lett. b)	eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell' <i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;	fino alla liquidazione del saldo , eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione dell' <i>aiuto individuale</i> concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico;
co. 7	Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il <i>soggetto beneficiario</i> sia tenuto a restituire in tutto o in parte l' <i>aiuto individuale</i> già erogato, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo <i>soggetto beneficiario</i> e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.	Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il <i>soggetto beneficiario</i> sia tenuto a restituire in tutto o in parte l' <i>aiuto individuale</i> già erogato, il <i>Soggetto concedente</i> è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo <i>soggetto beneficiario</i> e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione e nel rispetto di quanto ivi previsto.
Art. 10		
co. 7	Il presente articolo si applica anche agli <i>aiuti di Stato</i> e agli <i>aiuti de minimis</i> il cui importo è determinato a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. In tale evenienza, alla registrazione dell' <i>aiuto individuale</i> provvedono i soggetti di cui al comma 2 nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione.	Il presente articolo si applica anche agli <i>aiuti di Stato</i> e agli <i>aiuti de minimis</i> il cui importo è determinato a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. In tale evenienza, alla registrazione dell'<i>aiuto individuale</i> provvedono i soggetti di cui al comma 2 nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione.
Art. 11		
co. 1	Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti <i>illegali oggetto di decisione di recupero</i> o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il <i>Soggetto concedente</i> ovvero, nel caso di aiuti non subordinati	Al fine di identificare i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti <i>illegali oggetto di decisione di recupero</i> o i soggetti che non hanno rimborsato o non hanno provveduto a depositare in un conto corrente bloccato i predetti aiuti, il <i>Soggetto concedente</i> ovvero, nel caso di aiuti non subordinati

	all’emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i trenta giorni successivi all’ordine di recupero ai sensi dell’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell’ambito del <i>Registro nazionale aiuti</i> attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro	all’emanazione di provvedimenti di concessione, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, sono tenuti a comunicare e ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre i trenta sessanta giorni successivi all’ordine di recupero ai sensi dell’articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i dati e le informazioni relative ai soggetti interessati dalla decisione di recupero nell’ambito del <i>Registro nazionale aiuti</i> attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro
Art. 17		
co. 1	Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di <i>aiuti di Stato</i> dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell’articolo 108 del <i>TFUE</i> , ad eccezione di quelle relative agli <i>aiuti nel settore agricoltura e pesca</i> , sono assolti attraverso il <i>Registro nazionale aiuti</i> , sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole <i>Autorità responsabili</i> e dai <i>Soggetti concedenti</i> .	Gli obblighi di pubblicazione e informazione previsti in materia di <i>aiuti di Stato</i> dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dalle decisioni della Commissione europea per gli aiuti notificati ai sensi dell’articolo 108 del <i>TFUE</i> , ad eccezione di quelle relative agli aiuti nel settore agricoltura e pesca , sono assolti attraverso il <i>Registro nazionale aiuti</i> , sulla base delle informazioni inserite nel registro stesso, ai sensi del presente decreto, dalle singole <i>Autorità responsabili</i> e dai <i>Soggetti concedenti</i> . Per i settori agricoltura e pesca, gli obblighi di pubblicazione e informazione sono assolti da SIAN e SIPA

Le Amministrazioni centrali hanno ritenuto di poter accogliere gran parte di quanto richiesto dalle Regioni, riservandosi maggiori approfondimenti solo sulle osservazioni all’art. 9, co. 5 e non accogliendo la modifica all’art. 3, co. 2, lett. b).

E’ stata inoltre accolta la richiesta emendativa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali volta ad aggiungere, al termine del comma 3 dell’art. 6, la seguente frase” *in base al Protocollo di comunicazione*”.

...seguito lettera

Il Rappresentante del MIPAFF ha inoltre evidenziato la necessità di prevedere, in fase di realizzazione informatica del Registro, la necessaria compatibilità con i sistemi già operativi come il SIAN ed il SIPA.

Il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha espresso il proprio avviso favorevole al testo del provvedimento.

Al termine della riunione, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che provvederà, nei prossimi giorni, a richiedere i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'iscrizione del provvedimento alla Conferenza Unificata del 10 novembre 2016.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Roma 4 novembre 2016

F.to

Il Dirigente

Dott.ssa Margherita Cappelletti

Visto

Il Dirigente

Dott. ssa Margherita Cappelletti